

**CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 2022, comprendenti lavori di meccanica e carpenteria navale, pitturazione, ecc., relativi alla motonave "Città di Bergamo".**

**CIG 9373102077 – CUP E97F22000050007.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di ottobre, nella sede della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., in Via Nazionale n. 16 a Costa Volpino (Bg), sono comparsi i signori:

a) ing. Giuseppe Marco Alessandro Tobias Faccononi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., codice fiscale e partita Iva 03000970164, che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b) sig. Mini Remigio, nato a \_\_\_\_\_

– Operante in qualità di legale rappresentante della società "R.M. S.r.l. Unipersonale" con sede legale in Via Molo Giano s.n.c. a Genova (GE), C.F./P.IVA 03636520102, che agisce quale impresa singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" e/o "impresa".

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

## PREMESSO

a) che, per quanto in oggetto, con Determina a contrarre n. 02/2022 del 19/08/22, è stato decretato di procedere alla scelta del contraente tramite gara ad evidenza pubblica, mediante procedura negoziata ad almeno 5 inviti, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità delle attività nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio del minor prezzo ai sensi deH'art. 36, comma 9-bis, per un importo complessivo a base d'asta pari ad €245.000,00 oltre ad €5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

b) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara del 26/09/2022, i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale suimporto dei lavori soggetti a ribasso del 2,00%;

c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia deH'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi deH'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento alle relative Specifiche Tecniche e relativi allegati nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito Codice dei contratti) e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento generale).

## **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad €240.100,00 (duecentoquarantamilacento/00) oltre ad €5.000,00 (cinquemila/00) relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €245.100,00 (duecentoquarantacinquemilacento/00).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A., da applicarsi in modalità di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a CORPO" ai sensi deH'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti.

## **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle relative Specifiche Tecniche e relativi allegati, nonché delle previsioni dei relativi disegni e schemi grafici, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

## **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Genova (GE) in via  
Violo Giano s.n.c., presso la sede della società.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante  
bonifico su conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

3. E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme  
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor:

Mini Remigio, nato

– Operante in qualità di legale rappresentante della società "R.M. S.r.l.  
Unipersonale" con sede legale in Via Molo Giano s.n.c. a Genova  
(GE), C.F./P.IVA 03636520102, autorizzato ad operare sul conto di cui  
al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente  
corrispondente al seguente codice IBAN:

, ovvero su altro conto bancario o  
postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle  
generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,  
entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve  
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito  
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità  
tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la  
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane  
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il

suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

7. L'appaltatore, nella qualità del soggetto mandatario, per sé e per conto della mandante, presenterà le fatture a fronte dei singoli stati di avanzamento lavori all'ente appaltante per le somme dovute, sia in acconto che a saldo, e ne curerà il relativo incasso rilasciando ampia liberatoria quietanzata ed esonerando l'ente appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati.

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati in data 31 ottobre 2022, salvo successiva diversa data da concordare fra la stazione appaltante e l'appaltatore.

2. Entro venerdì 10 febbraio 2023 dovranno essere ultimati tutti i lavori in appalto.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

temporale dei lavori è applicata una penale pari all'LINO per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 245,10.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore

intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- b) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni delle Specifiche Tecniche e relativi allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'Indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'Imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

7. L'appaltatore accetta che i lavori possono procedere, a giudizio della D.L., a giorni alternati senza nessun maggior compenso rispetto ai prezzi delle lavorazioni stabiliti in sede d'offerta.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica

il criterio del prezzo chiuso.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all' articolo 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. Come stabilito dai documenti di gara la stazione appaltante potrà procedere alla modifica non sostanziale del presente contratto tramite una perizia suppletiva di variante contenuta nella misura massima del 10% dell'importo di contratto ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) ed e) del Codice. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. La stazione appaltante potrà, ai sensi dell'art 106, comma 2, lettere a) e b), stabilire modifiche motivate diverse da quanto previsto al comma 1, nel limite del 15% dell'importo di contratto, ancorché non alterino la natura complessiva del contratto. Tali modifiche dovranno comunque sempre trovare copertura nel quadro economico dell'appalto tramite le eventuali economie prodotte.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi deN'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, se richiesta, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni delle Specifiche Tecniche e relativi allegati, previo rilascio, da parte dell'appaltatore, di corrispondente fidejussione in favore della stazione appaltante a garanzia deH'importo da anticipare.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria dell'importo delle opere di contratto

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio e dell'iva, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni delle Specifiche Tecniche e relativi allegati;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i

predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

**Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nelle Specifiche Tecniche e relativi allegati, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini ivi previsti.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal

contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso;

2. Prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata;

4. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le

riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui ai secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario;

5. In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate dal collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

6. Il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Brescia.

### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di legge e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva (DURC onLine) numero protocollo INAIL\_ 35179185 (valevole fino al 18/02/2023).

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, così come attestato dall'appaltatore stesso nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 23 lettera e), presentato in sede di gara e parte integrante del presente contratto.

2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante recederà dal presente contratto stipulato nel caso di esito negativo dei controlli senza che possa essere preteso un indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione dei lavori già effettuati che

saranno senz'altro liquidati.

**Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto deH'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui al soprastante articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti daH'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati.

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante bonifico bancario deH"importo di €24.510, pari al 10% per cento deirimporto del presente contratto, pervenuto sul conto corrente della stazione appaltante in data 04 Ottobre 2022.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di

avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero

come segue:

a) per responsabilità civile terzi per un massimale di €500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

b) per danni ad opere ed impianti per un massimale di €250.000,00;

c) per danni ad opere ed impianti preesistenti per un massimale di €250.000,00;

d) per demolizione e sgombero per un massimale di €50.000,00.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

##### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) le Specifiche Tecniche e relativi allegati;
- b) il cronoprogramma;
- c) le polizze di garanzia e di cauzione di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- d) offerta economica presentata in sede di gara, redatta dall'appaltatore in data 21 Settembre 2022, riportante sconto del 2% (duepercento) suimporto della base d'asta scontabile;
- e) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) sottoscritto digitalmente dall'appaltatore, presentato in sede di gara;
- f) il Codice di comportamento dei dipendenti (art. 54, comma 5, D-Lgs 165/2001) della stazione appaltante;
- g) i piani di sicurezza previsti;
- h) il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nelle Specifiche Tecniche e relativi allegati.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), lettera b), lettera c), lettera d), lettera e) e lettera f) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur

essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati presso la Stazione appaltante.

**Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. L'appaltatore si obbliga ad osservare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti (art. 54, comma 5, D-Lgs 165/2001) in vigore presso la stazione appaltante, di cui all'art. 23 lettera f), parte integrante del presente contratto.

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento**

**Fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (Imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, con modalità di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

**Articolo 26: Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001.**

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, le procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sigg., nella forma adottata da NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico, approvato con delibera C.D.A. del 25.05.2015 e scaricabile al seguente link:

<http://dati.comuniweb.servizi.coopcsc.it/repository/ciet.aspx?file=saReKmfq?file=EAH%asY9XMHWERJrdI%2bo611QAkbFfIRs%2f8rws%2fmS al7Lqqztsk3»h4UWmJbodsndclpxKqA2dsFTYsJiNc0x6xnhhPG0Jkx%2fPUGq%3d>

assumendo le responsabilità ivi indicate conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti o che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro o servizio instaurato con la Navigazione informando quest'ultima di ogni atto posto in essere durante la propria attività, e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello.

**Articolo 27- Informativa ai sensi degli Artt. 13 E 14 Regolamento Ue 679/2016.**

**Informazioni sui trattamenti di dati personali** (articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

• Titolare e dati di contatto

Titolare	Navigazione Lago d'Iseo srl
Indirizzo	Via Nazionale, 16, 24062-Costa Volpino (BG)
Telefono	035 971483
Fax	035 972970
Email	info@navigazione.laRoiseo.it
Sito internet	www.navigazione.laRoiseo.it

• Responsabile Protezione Dati Personali (RPD)

Responsabile Protezione Dati Personali	Francesco De Lucia
Indirizzo	Piazza Madonna delle Nevi, n. 22, 24068 Seriate (BG)
Telefono	035-4520088
Fax	035 4520064
Email	francisco.deluda@ergitalia.it
PEC	cresitalia@pec.it

• Trattamenti

Trattamento	Finalità	Base giuridica	Destinatari	Periodo di conservazione	Fonte *
Raccolta, registrazione e uso dati anagrafici, di contatto, bancari e relativi ad eventuali condanne penali	Acquisizione dei dati e valutazione dei requisiti per la partecipazione a gare di appalto.  Gestione della gara di appalto, stipula e gestione dei contratti eventualmente conseguenti.	Art. 6, par. 1, c) Adempimento di un obbligo legale	Funzioni interne	10 anni dal termine della gara o dalla cessazione del contratto	

\* Se non è specificata la fonte, si intende che i dati sono raccolti direttamente dall'Interessato.

- I dati raccolti non verranno diffusi, né venduti ad altre organizzazioni e non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
- L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. Inoltre, può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati precedentemente espresso chiedendo la cancellazione dal servizio. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (le istruzioni sono consultabili sulla pagina internet <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)
- Conseguenze della mancata comunicazione dei dati:
  - o Raccolta, registrazione e uso dati anagrafici, di contatto, bancari e relativi ad eventuali condanne penali → impossibilità per il soggetto interessato di partecipare al bando di gara.

Dopo attenta lettura del presente contratto, le parti contraenti, riconosciute conformi alla loro volontà, lo sottoscrivono.

Per la stazione appaltante:

ing. Giuseppe Marco Tobias Faccononi

Per l'appaltatore:

Sig. Mini Giordano

*L*